

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI JESI FABRIANO APS"
(COMITATO TERRITORIALE)

PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1

"ARCI JESI FABRIANO APS" (di seguito denominata "ARCI JESI FABRIANO" o "Comitato Territoriale") è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Jesi, Piazza Federico II 4, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;

- istanza organizzativa e politica di ARCI APS (di seguito indicata come ARCI) sul territorio, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

ARCI Jesi Fabriano APS è il Comitato Territoriale negli ambiti territoriali di Jesi e di Fabriano nella provincia di Ancona, dell'ARCI nazionale ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

Art. 2

ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

ARCI sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI Jesi Fabriano è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

Svolge funzione di rappresentanza politica dell'Associazione ARCI a livello territoriale. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante di ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità di ARCI Jesi Fabriano e dell'associazione ARCI:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere,

all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli

abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/allevati studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;



- u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità
- y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
- cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
- ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

ARCI Jesi Fabriano persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ARCI Jesi Fabriano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizza, autonomamente o in collaborazione con gli associati e le organizzazioni aderenti, progettazione in ambito sociale, culturale e artistico;
- promuove campagne di proselitismo e diffusione della cultura associativa a supporto delle organizzazioni aderenti;
- attiva servizi di consulenza, informazione e comunicazione a favore delle associazioni affiliate;
- attiva percorsi di formazione sulle problematiche del terzo settore in generale e su specifiche materie (accoglienza umanitaria, cooperazione internazionale, organizzazione di manifestazioni culturali, etc.);
- svolge attività di co-progettazione in rapporto con gli enti pubblici regionali

In generale sono potenziali settori di intervento di ARCI Jesi Fabriano e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.lgs. 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Jesi Fabriano potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci e congressuali, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ARCI Jesi Fabriano si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti ad ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5

Il "logo" e la denominazione ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione



volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6

Possono aderire ad ARCI Jesi Fabriano :

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e persone fisiche devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione,

entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Jesi Fabriano. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di ARCI APS, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

ARCI Jesi Fabriano riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8

I/le soci/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

I/le soci/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

ARCI Jesi Fabriano, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e



dei/delle soci/e;

- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli: territoriali; regionali; nazionale.

Art. 12

Arci Jesi Fabriano in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nei comuni degli ambiti territoriali di Jesi e di Fabriano (provincia di Ancona); valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.

Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori.

Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 13

Sono organismi di direzione territoriale:

- il Congresso Territoriale
- l'Assemblea dei soci
- Il Direttivo Territoriale
- il Presidente Territoriale;
- il Vicepresidente Territoriale.

Art. 14 – Il Congresso

Il Congresso Territoriale assume le funzioni di assemblea plenaria e si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dall'Assemblea dei soci; esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Direttivo Territoriale;
- eleggere il/la Presidente Territoriale;
- eleggere il/la Vicepresidente Territoriale;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso, esso si svolge entro tre mesi dalla delibera dell'Assemblea dei soci che ne ha richiesto la convocazione, ovvero dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell'Assemblea dei soci ovvero dai Consigli Direttivi delle organizzazioni o

strutture di base aderenti che rappresentino almeno un terzo delle organizzazioni aderenti a livello territoriale; in ogni caso è l'Assemblea dei soci a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso Territoriale straordinario delibera unicamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 15 – l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organismo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; è formata da tutte le organizzazioni o strutture di base aderenti da almeno tre mesi; ciascuna organizzazione aderente ha diritto ad un voto e partecipa alle sedute dell'Assemblea con un delegato nominato dal proprio consiglio direttivo.

Art. 16

L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 24 del CTS, ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
- eleggere un nuovo Presidente Territoriale in caso di dimissioni o impedimento del Presidente in carica a svolgere i suoi compiti;
- eleggere un nuovo Vicepresidente Territoriale in caso di dimissioni o impedimento del Vice Presidente in carica a svolgere i suoi compiti;
- su proposta del Presidente Territoriale può sostituire o integrare i componenti del Direttivo Territoriale;
- convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia delle organizzazioni o strutture di base aderenti;
- deliberare in ordine all'ingresso di nuove organizzazioni o strutture di base aderenti;
- dare mandato al Presidente di intervenire in giudizio nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- promuovere disegni di legge di iniziativa popolare, avanzare proposte legislative;
- promuovere petizioni e referendum;
- nominare e revocare del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- deliberare l'accertamento di responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventualmente azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio sociale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

All'Assemblea dei soci è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Art. 17

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 18 – il Direttivo Territoriale

Il Direttivo Territoriale è l'organo di amministrazione dell'Associazione, così come previsto dall'art. 26 del CTS, è eletto dal Congresso o dall'Assemblea dei soci in caso di dimissioni di uno o più membri tra un congresso e l'altro. Esso ha il compito di:

- attuare il programma deliberato dal Congresso e dall'Assemblea dei soci;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- predisporre il bilancio sociale
- descrivere nei documenti di bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse ex art. 13 comma 6 CTS;
- intervenire sull'andamento della gestione del bilancio;
- esaminare e accogliere le domande di adesione di nuove strutture di base e di presentarle per la ratifica alla prima assemblea dei soci che sarà convocata;
- compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna dell'Associazione.



Il Direttivo Territoriale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre

Art. 19 – Il/la Presidente

Il/la Presidente Territoriale è eletto dal Congresso o dall'Assemblea dei soci in caso di dimissioni tra un congresso e l'altro, e ha le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e ne assicura il regolare funzionamento;
- convoca e presiede il Direttivo Territoriale
- esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi;
- può contrarre obbligazioni in nome e per conto di ARCI Jesi Fabriano nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali, su deliberazione degli organismi dirigenti.

Tali facoltà possono essere delegate, in tutto o in parte, al Vicepresidente incaricato delle funzioni vicarie. Il Presidente non può svolgere tale funzione per più di due mandati pieni consecutivi.

Art.20 – Il/la Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento prolungati del Presidente, tutti i suoi poteri e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente il quale provvederà, entro e non oltre 60 giorni, a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 21

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 36 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Nel Direttivo Territoriale il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe; nell'Assemblea dei soci, ciascuna organizzazione aderente ha diritto ad un voto e partecipa all'assemblea con un delegato nominato dal proprio consiglio direttivo.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 16 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 30 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 22

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando i comitati territoriali.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 23

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 potranno dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Art. 24

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente al livello territoriale, il Direttivo Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 25

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 26

Il/la Presidente Territoriale non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 27

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 28

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 29

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.15;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sott'ordinato, fatta



eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sott'ordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Il Congresso può deliberare di demandare al Collegio dei Garanti dei livelli superiori, regionale o in sua assenza al nazionale, le funzioni del Collegio dei garanti territoriale.

Art. 30

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare alla Assemblea dei soci una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato Territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Art. 31

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 32

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 34

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Territoriale predispose:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato l'Assemblea dei Soci entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- piani pluriennali di investimento che devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 35

L'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente Territoriale può approvare un Regolamento Amministrativo per il Comitato Territoriale.

Art. 36

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie



Art. 37

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 15, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, **con le stesse modalità**, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 38

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI Jesi Fabriano può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 39 – disposizione transitoria

I) I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

II) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 40

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.



È copia conforme all'atto registrato a Jesi in data 11/12/2019 - n. 1921 - serie 3.

Consta di n. 8 (otto) facciate, più la presente.

Jesi, 02/03/2022

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE

Manuela SERRANI (*)



(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale, Danilo Mengoni".